PROROGA DELLE AGEVOLAZIONI IN FAVORE DELL'ENTE NAZIONALE DI LAVORO PER I CIECHI

Art. unico

Le disposizioni del terzo comma dell'art. 1 del regio decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1844, convertito nella legge 18 aprile 1935, n. 961, recante agevolazioni tributarie e finanziarie a favore dell'Ente nazionale di lavoro per i ciechi per il periodo di anni dieci, prorogate per un periodo di cinque anni, fino al 7 dicembre 1949, con legge 4 novembre 1947, n. 1456, e successivamente per un ulteriore periodo di cinque anni, fino al 7 dicembre 1954, con legge 11 aprile 1950, n. 207, hanno nuovamente effetto dall'entrata in vigore della presente legge fino al 31 dicembre 1959.

Versione in vigore dal 11 agosto 1956, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Proroga delle agevolazioni in favore dell'Ente nazionale di lavoro per i ciechi
Estremi	Legge 18 luglio 1956, n. 736
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 1956

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/proroga-delle-agevolazioni-in-favore-dell-ente-nazionale-di-lavoro/art-unico

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it